

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.

Sede Sociale: Modena – Strada delle Fornaci, 20

Capitale Sociale: Euro 55.692.690,56 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Modena e c.f.: 00327740379

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2007 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 29 GIUGNO 2007

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori, ai sensi dell'art. 72, comma 1, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno convocarVi in sede straordinaria, al fine di deliberare sulla proposta di modifiche degli articoli dello statuto sociale, in ragione delle modifiche apportate, con la L. 262 del 28.12.2005 e il D.lgs. n. 303 del 29.12.2006 alle norme del D.lgs. 58/98, il cosiddetto Testo Unico Finanza.

E' risultato, infatti, necessario, modificare e integrare alcune clausole statutarie, allo scopo di rendere lo Statuto coerente ed armonico con la nuova disciplina.

Si segnala, peraltro, che alcune modifiche hanno carattere inderogabile, e quindi sottratte alla libera determinazione delle parti; altre si sono rese opportune, per armonizzare il contenuto dei singoli articoli che compongono lo statuto, alle disposizioni introdotte e/o modificate.

Nell'art. 21 dello statuto, in conformità a quanto indicato dall' art. 147 ter, comma 1, D.lgs. 58\98, è stato previsto e disciplinato, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il sistema del voto di lista.

All'art. 23 dello Statuto si è precisato che il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, non solo dell'intero Collegio Sindacale, ma anche su richiesta di uno dei suoi componenti.

Proseguendo poi nell'esame delle novità previste si richiama l'attenzione sulla nuova funzione, introdotta per la prima volta dall'art. 154 bis D.lgs. 58\98, ossia il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la cui nomina è disciplinata dall'articolo 28 nel testo proposto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è una nuova figura, introdotta dal Legislatore con l'intento di assicurare al mercato una ancora migliore e puntuale informativa sulle attività societarie, tant'è che questi dovrà predisporre dichiarazioni e relazioni che accompagnino gli atti societari rilevanti per il mercato, come

ad esempio il progetto di bilancio, e in via generale tutte le comunicazioni che facciano riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

In ragione di ciò si è ritenuto opportuno sottolineare che tale incarico potrà essere ricoperto da un soggetto con specifici requisiti: non solo quelli previsti per assumere l'incarico di amministratore, ma altresì specifiche competenze in campo amministrativo, finanziario e di controllo gestionale.

Infine si è intervenuti, sull'articolo 29, dedicato al Collegio Sindacale per quanto attiene alle modalità di nomina dei suoi componenti, disciplinando altresì le ipotesi di eventuale sostituzione degli stessi, in pendenza di incarico.

Lo statuto della società già prevedeva la possibilità di presentare liste per l'elezione dei componenti dell'organo di controllo, si è ora voluto dare rilevanza a quanto specificato all'art. 148 D.lgs. 58\98 comma 2 bis, ossia che la nomina del Presidente debba avvenire tra i sindaci eletti dalla minoranza, ribadendo che, anche in caso di sostituzione del presidente dell'organo di controllo, questi sarà comunque espressione della lista di minoranza.

In calce alla presente Relazione si è provveduto ad allegare il testo attuale dello statuto, di cui si propone la modifica, affiancandovi il testo che si sottopone alla Vostra attenzione.

**** **** ****

Se concordate con le proposte in questa sede formulate, Vi invitiamo ad adottare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- preso atto della relazione degli amministratori, illustrativa della proposta di modifica dello statuto;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

DELIBERA

- 1) di adottare il nuovo testo riportato nell'allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione e segnatamente quello indicato ai seguenti articoli: art. 21) Consiglio di Amministrazione; art. 28) deleghe e nomine; art. 29) Collegio Sindacale;
- 2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti i poteri necessari per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto, necessario ed utile per ottenere le approvazioni di legge alle predette deliberazioni, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità.”

S. Antonino di Casalgrande, lì 12 giugno 2007.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. del Lav. Oscar Zannoni

<p align="center">Statuto Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. Vigente</p>	<p align="center">Statuto Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. Proposte di adeguamento alla L. 262/05</p>
<p align="center">TITOLO I</p>	<p align="center">TITOLO I</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE – SCOPO SEDE – DURATA</p>	<p align="center">DENOMINAZIONE – SCOPO SEDE - DURATA</p>
<p>Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A..</p>	<p align="center">Invariato</p>
<p>Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni.</p> <p>La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolarne o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonchè alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici.</p> <p>La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda.</p> <p>La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere.</p> <p>La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.</p> <p>La società può rilasciare avalli, fidejussioni e</p>	<p align="center">Invariato</p>

garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.	
<p>Art. 3) La società ha sede legale in Modena. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Modena, purchè nel territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.</p>	invariato
<p>Art. 4) Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	Invariato
<p>Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.</p>	Invariato
TITOLO II	TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI	CAPITALE SOCIALE – AZIONI
<p>Art. 6) Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,04 cadauna.</p>	Invariato
<p>Art. 7) Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.</p>	Invariato
<p>Art. 8) Le azioni sono nominative.</p>	invariato

<p>L'azione è indivisibile.</p> <p>In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.</p> <p>L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone le condizioni.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 9) La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>TITOLO III</p>	<p>TITOLO III</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>ASSEMBLEA</p>
<p>Art. 10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 11) Ogni azione dà diritto a un voto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 12) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso, pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" o, in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano, sulla Gazzetta Ufficiale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in</p>	<p>Invariato</p>

<p>prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 13) La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 14) Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 15) Ogni socio, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, purché il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2372 c.c., salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in</p>	<p>Invariato</p>

<p>conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi.</p>	
<p>Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente. Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai soci presenti o rappresentati. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due scrutatori. Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 17) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti, senza ritardo, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno. Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei soci, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione. Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Art. 18) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale</p> <p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 19) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c.</p> <p>Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 20) Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga</p>	<p>Invariato</p>

<p>opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.</p>	<p>Invariato</p>
<p>TITOLO IV</p>	<p>TITOLO IV</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Art. 21) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In caso di cessazione dell'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti. L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.</p>	<p>Art. 21) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.</p> <p>L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste i soci che,</p>

	<p>anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella in proposito stabilita per la società con regolamento della Consob.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista; unitamente alla lista dovranno essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.</p> <p>Il/i candidato/i, indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani, da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.</p> <p>La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.</p> <p>Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:</p> <p>a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:</p> <p>a.1.) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;</p> <p>a.2.) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;</p> <p>b) se il numero degli amministratori da eleggere</p>
--	---

	<p>è superiore a sette:</p> <p>b.1.) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo;</p> <p>b.2.) dalla lista, che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.</p> <p>In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione.</p> <p>Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste.</p> <p>Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.</p> <p>In caso di cessazione dall'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.</p> <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo</p>
--	--

	<p>al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p>
<p>Art. 22) Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.</p> <p>In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Il consiglio di amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 23) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno due suoi membri.</p> <p>Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale,</p>	<p>Art. 23) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi membri.</p> <p>Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale,</p>

da riportarsi nei libri sociali.	da riportarsi nei libri sociali.
<p>Art. 24) La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata.</p> <p>Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.</p> <p>Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.</p>	Invariato
<p>Art. 25) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta.</p> <p>Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.</p> <p>Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.</p>	Invariato
<p>Art. 26) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.</p>	Invariato
<p>Art. 27) Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, le seguenti competenze:</p> <p>a) delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;</p>	Invariato

<p>b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;</p> <p>La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.</p> <p>Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p>Art. 28) Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.</p> <p>Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.</p>	<p>Art. 28) Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.</p> <p>Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare</p>

	<p>uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.</p> <p>Il consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente della società preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.</p> <p>Il dirigente preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per chi svolge funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità in materia di amministrazione, finanza e controllo, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p>
TITOLO V	TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
<p>Art. 29) La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e operanti ai sensi di legge.</p> <p>I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.</p> <p>Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>Art. 29) La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21.</p>

<p>Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data di presentazione della lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia dei documenti occorrenti per l'ammissione all'assemblea.</p> <p>In ciascuna lista sono elencati cinque candidati mediante un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista e non può ricoprire già l'incarico di sindaco effettivo in più di altre quattro società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Unitamente a ciascuna lista sono depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti legislativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente. b) Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati 	<p>Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b). e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della
--	---

<p>della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Qualora venga presentata o ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista.</p> <p>d) La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>e) In caso di mancata presentazione di liste, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente verrà effettuata dall'assemblea sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione, senza vincolo di voto di lista.</p> <p>In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazioni, quando la sostituzione non possa avvenire ai sensi del comma precedente, l'assemblea provvede con le maggioranze di legge.</p>	<p>lista.</p> <p>f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.</p> <p>g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto di lista..</p> <p>In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente nominato dalla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco eletto dalla lista di cui alla lettera b) del comma precedente; ove la nomina dell'organo di controllo sia avvenuta sulla base di un'unica lista presentata o in assenza di liste, il subentro avverrà a norma dell'art. 2401 C.C..</p> <p>L'assemblea procederà quindi alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'assemblea, con voto a maggioranza relativa, li sostituisce scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva\facevano parte il\i sindaco\i da sostituire.</p> <p>b) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista;</p> <p>c) ove la nomina del Collegio sia avvenuta sulla base di una sola lista validamente votata, ovvero in sua assenza, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista.</p>
--	---

	<p>Qualora, pur a seguito dell'esperienza delle procedure di voto di cui sopra, ovvero non sia possibile per qualunque causa procedere all'esperienza di tali procedure, l'assemblea procederà alle nomine per l'integrazione del Collegio senza vincolo di voto di lista.</p>
<p>Art. 30) Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito, a cura del Presidente del Collegio, almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza , almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.</p> <p>Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio\video collegati o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.</p> <p>Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.</p>	<p>Invariato</p>

TITOLO VI	TITOLO VI
DEL CONTROLLO CONTABILE	DEL CONTROLLO CONTABILE
Art. 31) Il controllo contabile è esercitato da Società di Revisione, avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea	Invariato
TITOLO VII	TITOLO VII
BILANCIO E UTILI	BILANCIO E UTILI
Art. 32) L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da accantonare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.	Invariato
Art. 33) La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile. Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo. I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.	Invariato
TITOLO VIII	TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,	Invariato

<p>l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri</p>	
<p>Art. 35) Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è competente il Foro di Modena.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 36) Per tutto quanto non è altrimenti disposto da questo statuto si applicano le norme di legge in vigore.</p>	<p>invariato</p>